

COMUNE DI CAMPODENNO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36/2025

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA E RAZIONALIZZAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21.00** nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

PORTOLAN IGOR	Sindaco
BERTAGNOLLI NADIA	Consigliere
BERTOLAS GIANLUCA	Consigliere
BIADA STEFANO	Consigliere
BOTTAMEDI GRAZIA	Consigliere
CATTANI DAVIDE	Consigliere
CATTANI PIERO	Consigliere
CRISTAN ELISA	Consigliere
IOB ROMINA	Consigliere
PAOLI DANIELE	Consigliere
PAOLI LUCA	Consigliere
PATERNO FABIOLA	Consigliere
PEZZI MYRKO	Consigliere
PEZZI NICOLA	Consigliere
ZANOTTI VALERIA	Consigliere

Assenti	
giustificati	Ingiustificati
X	
X	

Assiste il Segretario comunale dott. Silvio Rossi

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor PORTOLAN IGOR nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in qualità di scrutatori il Sig. Biada Stefano e la Sig.ra Zanotti Valeria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

Tenuto Conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

Tenuto Conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Campodenno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di

conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, il Comune provvede ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre di ogni anno individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata;

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Richiamata la propria delibera del 28 novembre 2019, n. 33 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Campodенno alla data del 31 dicembre 2018, regolarmente comunicata alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 29 del 08 aprile 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Richiamata la propria delibera del 30 novembre 2020, n. 43 relativa alla ricognizione di tutte le società

partecipate dal Comune di Campodenno alla data del 31 dicembre 2019, regolarmente comunicata alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 29 del 08 aprile 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Richiamata la propria delibera del 22 dicembre 2021, n. 37 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Campodenno alla data del 31 dicembre 2020, regolarmente comunicata alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 29 del 08 aprile 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Richiamata la propria delibera del 29 dicembre 2022, n. 23 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Campodenno alla data del 31 dicembre 2021, regolarmente comunicata alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 29 del 08 aprile 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Richiamata la propria delibera del 29 novembre 2023, n. 31 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Campodenno alla data del 31 dicembre 2022, regolarmente comunicata alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 29 del 08 aprile 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Richiamata la propria delibera del 27 dicembre 2024, n. 46 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Campodenno alla data del 31 dicembre 2023, regolarmente comunicata alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 29 del 08 aprile 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Constatato che nell'anno 2024 fino al 31.12.2024 il comune di Campodenno non ha acquisito e nemmeno dismesso alcuna partecipazione azionaria diretta e le società in house e le società soggette a controllo congiunto costituite da Consorzio dei Comuni Trentini, Trentino Riscossioni, Trentino Digitale e Trentino Trasporti non hanno acquisito nuove partecipazioni azionarie.

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

Premesso quanto sopra;

Richiamate:

- la deliberazione consigliere n. 45 di data 27.12.2024, esecutiva a' termini di legge, di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2025 – 2027, della nota integrativa, del D.U.P. e dei suoi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e s.m.);
- la deliberazione giunta n. 119 del 30.12.2024, esecutiva a' termini di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;
- Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliere n. 3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 08 di data 29.04.2025;
- il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
- Il regolamento del personale dipendente del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliere n. 83 di data 28.12.2000 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 20 di data

28.06.2018;

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione prot. n. 5815 di data 23.12.2025 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli n. 13, espressi in forma palese su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di prendere atto** che nell'anno 2024 non vi sono state modifiche delle partecipazioni dirette in società da parte del comune di Campodenno;
2. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, elencate nel seguente prospetto:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	FINALITÀ
CONSORZIO ELETTRICO DEL LOVERNATICO S.C.R.L.	25,00 %	produzione di energia elettrica
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETÀ COOPERATIVA	0,54 %	Prestazione di servizi ai consorziati, altri di servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	0,0567%	produzione di energia elettrica
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,0070 %	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	0,00025 %	Organizzazione di mezzi tecnici economici finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti attraverso società controllate e/o collegate
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON SOCIETÀ COOPERATIVA	0,21345%	Promozione immagine turistica ambito Val di Non
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	0,014%	Produzione di un servizio di interesse generale consistente nell'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva per gli enti soci.

3. **di disporre** che, la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
4. **di trasmettere** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. **di dichiarare**, la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi del comma 3 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. **di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. Igor Portolan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Silvio Rossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.